



COMUNE DI ROMETTA  
Provincia di Messina

Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale

approvato con delib n 3 del 19.01.2000

**TITOLO I**  
(Disposizioni Generali)

**Art. 1**  
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio comunale, in attuazione della legge e delle relative disposizioni dello Statuto.

**Art. 2**  
(Interpretazione)

1. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo possibile e comunque prima del successivo Consiglio Comunale, alla consultazione dei capi gruppo.
3. Qualora nella consultazione dei Capi gruppo non vi è una interpretazione univoca, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
4. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali, udita la consultazione dei capi-gruppo.
5. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli sospende la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate e seduta stante riunisce la consultazione dei capi-gruppo. Quando l'eccezione sollevata, si presenti di particolare complessità, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinviava l'argomento oggetto dell'eccezione medesima a successiva seduta.
6. Sulla interpretazione della norma, adottata mediante apposito atto deliberativo, non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

**Art. 3**  
(Sede delle adunanze)

1. Le adunanze del Consiglio si tengono presso la sede Comunale.
2. Una parte della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio comunale, ai rappresentanti dell'Amministrazione comunale ed al Segretario. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel migliore modo, i lavori del Consiglio. Uno spazio è assegnato ai rappresentanti degli organi d'informazione. La vigilanza dei lavori consiliari deve essere assicurata dalla P.M. come regolato dall'articolo diciannove del presente regolamento.
3. Il Presidente, del Consiglio Comunale, può stabilire, anche su richiesta di Consiglieri formulata ai sensi dell'art. 5 comma 2 lettera c) del presente regolamento,

che l'adunanza del Consiglio si tenga in luogo diverso dalla sede comunale, in applicazione del 3° comma dell'art. 3 del vigente Statuto

4. Nei casi previsti dal comma 3, la sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere indicata nell'avviso di convocazione. Per le riunioni di Consiglio Comunale da tenersi fuori della sede comunale, il Presidente, deve darne notizie al pubblico almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, a mezzo manifesti murali contenenti l'O.d.G. da trattare.
5. E' vietato fumare in tutte le sale di riunione (consiglio e commissione).
6. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, vengono esposte la bandiera Italiana, la bandiera Europea e la bandiera comunale, all'esterno della sede delle adunanze.

**Art. 4**

(Utilizzo aula consiliare)

1. L'utilizzo dei locali dell'aula consiliare deve essere autorizzato dal Legale rappresentante dell'Ente, sentito il Presidente del Consiglio comunale, nei seguenti casi:
  - a. per iniziative, manifestazioni o incontri ufficiali in cui sono invitati Enti o personalità di particolare rilievo.
  - b. Per iniziative o manifestazioni socioculturali riguardanti la comunità.

**TITOLO II**  
(Funzionamento del Consiglio comunale)

**Capo I**  
(Convocazione del Consiglio comunale)

**Art. 5**  
(Sessioni del Consiglio)

1. L'attività del Consiglio comunale coincide con l'anno solare.
2. Il Consiglio si riunisce:
  - a) per determinazione del Presidente, il quale stabilisce l'ordine del giorno del Consiglio;
  - b) su richiesta scritta del Sindaco;
  - c) su richiesta scritta di almeno un quinto dei consiglieri, per la trattazione di argomenti da essi indicati.
3. Nelle ipotesi di cui alla lettera c) l'avviso con l'ordine del giorno è consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta, la quale deve avere luogo entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Quando nella richiesta è precisato che per le questioni da iscriverne all'ordine del giorno il Consiglio deve effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni, per ciascuna di esse deve essere allegata una relazione che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni, deve essere trasmesso lo schema di proposta debitamente istruito, secondo le procedure e modalità previste dal presente regolamento.

5. I punti non trattati durante un consiglio comunale vanno d'ufficio inseriti nel primo consiglio comunale utile.

6. Il 31 dicembre di ciascun anno decadono tutti gli argomenti e gli oggetti iscritti all'ordine del giorno che non si sono tradotti in deliberazioni consiliari, fatta salva la possibilità di ripresentarli per la iscrizione nell'anno successivo.

#### Art. 6

##### (Programmazione dei lavori)

1. Il Presidente del Consiglio programma periodicamente l'attività consiliare, sentiti il Sindaco, i Capi-Gruppo consiliari e i Presidenti delle Commissioni consiliari, al fine di garantirne il buon andamento.

#### Art. 7

##### (Convocazione)

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente del Consiglio.

2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione è disposta dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo la convocazione è disposta dal Consigliere anziano.

3. La convocazione del Consiglio comunale, per il giuramento, la convalida, l'eventuale surroga di Consiglieri comunali, l'elezione del Presidente e del Vice-Presidente, è disposta dal Presidente del Consiglio uscente, in conformità alle norme vigenti ed entro quindici giorni della proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza.

#### Art. 8

##### (Procedura della convocazione)

1. Il Consiglio comunale è normalmente convocato in sessione non-urgente. E' convocato in sessione urgente quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

2. La convocazione del Consiglio comunale è fatta a cura del Presidente del Consiglio con avvisi scritti contenenti gli oggetti da trattare, che devono essere consegnati al domicilio dei consiglieri con le modalità ed i tempi stabiliti nel presente regolamento.

3. Nei casi d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco, deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima della seduta. In questo caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, l'esame degli argomenti oggetto della richiesta è differito a seduta successiva, a condizione che il rinvio non determini scadenza di termini perentori previsti da norma di legge.

4. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano anche nel caso degli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

5. Previa richiesta scritta del consigliere, la convocazione può avvenire tramite strumentazioni telematiche, all'indirizzo specificato dal richiedente. Tale

modalità sostituisce a tutti gli effetti quella prevista come ordinaria dal presente regolamento.

6. Copia dell'avviso di convocazione e del relativo ordine del giorno è depositata almeno il giorno precedente la seduta presso le sedi dei gruppi consiliari, ove esistenti, e della delegazione municipale ed affisso all'albo pretorio del Comune a cura del segretario.

7. Alla convocazione del Consiglio deve essere data pubblicità con apposito avviso da pubblicarsi nei luoghi pubblici, a mezzo di manifesti murali, per consentire la partecipazione del pubblico.

8. Il Consiglio può adottare tutti gli strumenti quali impianti Tv e radiofonici, e può stipulare accordi non onerosi con emittenti locali e simili, idonei a conferire la più ampia ed effettiva pubblicità ai lavori del Consiglio.

#### Art. 9

##### (Avviso di convocazione)

1. La consegna o la spedizione degli avvisi, con la precisa indicazione dell'orario, deve sempre risultare da dichiarazione del messo comunale. La dichiarazione deve essere allegata al verbale della seduta.

2. I consiglieri che non risiedono nel Comune, devono indicare per iscritto un luogo nel territorio del Comune, ove devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica.

3. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del componente, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

4. La ritardata o omessa consegna o spedizione degli avvisi determina l'invalidità della convocazione e la conseguente nullità delle deliberazioni assunte nel corso della seduta salvo che alla seduta stessa siano intervenuti tutti i componenti il Consiglio e non vi siano dissensi circa le materie oggetto di trattazione.

5. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, la sede dove si svolge la seduta consiliare, l'indicazione della sessione urgente o non urgente, se la seduta è pubblica o segreta e a chi appartiene l'iniziativa. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza si tiene su determinazione del Presidente del Consiglio o su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

#### Art. 10

##### (Ordine del giorno)

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio costituisce l'ordine del giorno.

2. L'ordine del giorno è costituito dalle proposte di deliberazione di iniziativa dei vari soggetti all'uopo titolari in ragione di fonti legislative, statutarie o regolamentari, dagli argomenti da trattare su materie di competenza del Consiglio, dalle mozioni, dalle

interpellanze, dalle interrogazioni, petizioni e questioni di indirizzo.

3. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno iscrivendovi secondo l'ordine di presentazione le proposte di iniziativa della Presidenza, del Sindaco, della Giunta, delle Commissioni consiliari, dei singoli consiglieri nonché le proposte di iniziativa popolare, ove previste dallo Statuto o dai regolamenti di partecipazione.

4. Quando la convocazione del Consiglio è richiesta dal Sindaco o da un quinto dei consiglieri, il Presidente iscrive al primo punto dell'ordine del giorno l'esame delle questioni proposte.

5. La modifica dell'ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno, richiesta dal Presidente o da un componente, può essere decisa dal Consiglio, previo il consenso di tutti i proponenti gli oggetti interessati dalla modifica presenti in aula. La votazione, in caso di opposizione, è svolta in modo palese dopo l'intervento del presidente del consiglio e di un oratore contro e di uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.

6. All'ordine del giorno inviato con l'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante, il Presidente del Consiglio può aggiungere, con un ordine del giorno suppletivo, nuove questioni e proposte ritenute indifferibili in relazione a motivate e accertate scadenze avendo preventivamente sentito, salvo casi di motivata urgenza, la Conferenza dei capigruppo. Tali oggetti non possono essere trattati prima che siano trascorse ventiquattro ore dalla consegna dell'ordine del giorno ai componenti del Consiglio.

## Capo II (Ordinamento delle adunanze)

### Art. 11 (Deposito degli atti)

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti aventi contenuto amministrativo iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria comunale almeno tre giorni prima della seduta, corredati dai documenti istruttori e dai pareri pervenuti ai sensi degli articoli 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (L.R. 48/91) e comunque tenuti a disposizione dei consiglieri durante la seduta.

2. Quando sia possibile, gli atti vengono resi disponibili anche in forma digitale su supporto informatico.

3. Nei casi di sessione urgente gli atti di cui al comma 1 sono depositati almeno 24 ore prima della seduta.

4. Delle proposte depositate per la trattazione in Consiglio Comunale, contestualmente al deposito presso la segreteria comunale, dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio di Presidenza copia ai Capi gruppo.

### Art. 12 (Numero legale)

1. Il Consiglio comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica. La mancanza del

numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta

2. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga di nuovo meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo senza ulteriore avviso di convocazione.

3. Nella seduta di prosecuzione, che avviene all'ora stabilita, non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'Odg. ed è sufficiente, per la validità della seduta, l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni ai fini del calcolo dei due quinti si computano per unità. Qualora il numero predetto di consiglieri non venga raggiunto la seduta viene dichiarata deserta.

4. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.

5. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

6. Il numero legale, verificato all'inizio della seduta, si presume durante tutto il suo svolgimento, fatta salva la facoltà di ciascun consigliere di chiederne la verifica in qualunque momento.

### Art. 13 (Sedute deserte)

1. Decorso un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione, senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta l'adunanza.

2. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

## Capo III (Disciplina delle Adunanze)

### Art. 14 (Comportamento dei consiglieri)

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.

2. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nel precedente comma, il Presidente lo richiama, nominandolo.

3. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo.

4. Se il consigliere persiste senza tenere conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente gli interdice la parola.

5. Qualora il consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta.

6. In caso di reiterate violazioni del regolamento che impediscano il regolare svolgimento della seduta il Presidente può ordinare l'allontanamento del consigliere dall'aula, fatto salvo in ogni caso il diritto del consigliere allontanato a partecipare alla votazione finale senza diritto di parola.

7. Ove il componente non si allontani dall'aula o vi rientri, lo stesso è espulso dal personale indicato dal Presidente del Consiglio.

8. Qualora per tumulti non sia consentita l'ordinata prosecuzione della seduta il Presidente del Consiglio la sospende o la toglie. In questi casi si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 18.

**Art. 15**  
**(Ordine della discussione)**

4. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente del Consiglio comunale, sentiti i Capi gruppo.

5. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al Presidente ed al Consiglio.

6. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento del collega.

7. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.

8. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

9. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli toglie la parola.

**Art. 16**  
**(Contegno del pubblico che assiste alle sedute)**

1. Il pubblico che assiste alle sedute deve restare in silenzio ed astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.

2. Qualora taluno del pubblico tenga un contegno incompatibile con l'ordinato svolgimento della seduta, o turbi comunque l'ordine, il Presidente del Consiglio adotta i provvedimenti del caso e, ove sia necessario, ordina l'allontanamento dei responsabili dall'aula.

3. Chi è stato allontanato dall'aula non può essere riammesso per tutta la durata della seduta.

4. In caso di oltraggio al Consiglio o ad alcuno dei suoi componenti, il Presidente del Consiglio fa espellere l'autore del fatto, salvo i più gravi provvedimenti previsti dalla legge.

5. Qualora nei casi più gravi il contegno del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dell'adunanza, il Presidente del Consiglio, previ gli opportuni

ammonimenti, può fare allontanare il pubblico stesso e disporre che la seduta prosegua in sua assenza.

6. E' facoltà di ogni componente chiedere l'intervento del Presidente del Consiglio per ristabilire l'ordine.

7. E' fatto divieto al pubblico di portare bandiere, cartelloni, striscioni ed altri oggetti simbolici, salva diversa determinazione del presidente.

8. Compete al Presidente del Consiglio autorizzare e regolare l'accesso all'aula per l'effettuazione di riprese televisive o di registrazioni radiofoniche, totali o parziali, delle sedute consiliari.

9. Copia del presente articolo dovrà restare affisso nello spazio riservato al pubblico.

**Art. 17**  
**(Tumulto in aula)**

1. Quando sorga tumulto nell'aula e riescano vani i richiami del Presidente del Consiglio, questi abbandona il seggio e la seduta si intende sospesa. Ripresa la seduta, che deve disporsi entro un'ora dalla sospensione, se il tumulto prosegue il Presidente del Consiglio, secondo le opportunità, toglie la seduta. In questo caso il Presidente riunisce il Consiglio con convocazione a domicilio entro i successivi otto giorni.

**Art. 18**  
**(Polizia nell'aula)**

1. Il Presidente assicura l'ordine nella parte dell'aula riservata al pubblico avvalendosi del Corpo di Polizia Municipale.

2. La forza pubblica non può entrare nella parte dell'aula riservata al Consiglio se non su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

**Art. 19**  
**(Disciplina delle sedute)**

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso durante la seduta nella parte dell'aula riservata ai consiglieri, ad eccezione del Sindaco, dei membri della Giunta e del Segretario Comunale.

2. Il Presidente può, a seconda delle esigenze, autorizzare la presenza di determinati dirigenti e funzionari, rappresentanti di aziende ed istituzioni, di consorzi e di società a partecipazione comunale.

3. Il Presidente può, inoltre, ammettere la presenza di qualsiasi altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattarsi.

4. In presenza di limitazioni permanenti delle capacità fisiche di uno o più consiglieri, il Presidente può autorizzare la presenza di un assistente personale di fiducia indicato dal consigliere.

5. Nessuna persona estranea al Consiglio può prendere la parola se non su specifico invito da parte del Presidente, salvo diversa determinazione del Consiglio.

6. La partecipazione dei revisori dei conti alle sedute del Consiglio Comunale è disciplinata dal vigente regolamento di contabilità comunale.

**Art. 20**

**(Partecipazione dei membri della Giunta)**

1. Gli assessori partecipano alle sedute del Consiglio comunale con funzioni di relatore sulle proposte di deliberazione e per fornire risposte alle interpellanze o interrogazioni presentate.

2. Gli assessori hanno diritto di intervenire nelle discussioni consiliari con esclusione del diritto di voto.

**Art. 21**

**(Divieto d'uso di telefoni cellulari)**

1. Durante lo svolgimento delle sedute, è vietato utilizzare in aula telefoni cellulari.

2. Il divieto si applica sia nello spazio riservato al pubblico, sia nello spazio riservato ai consiglieri.

3. In caso di violazione del divieto di cui al primo comma, il Presidente dopo aver diffidato dall'uso dell'apparecchio telefonico l'interessato ne dispone l'allontanamento per tutta la seduta.

**Art. 22**

**(Pubblicità delle sedute)**

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo il caso in cui il Consiglio, con deliberazione motivata, decida di procedere in seduta segreta.

2. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

4. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni delle capacità, moralità, correttezza e comportamenti di persone, il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente del Consiglio comunale, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle al successivo comma, escano dall'aula.

5. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre i componenti del Consiglio ed al Segretario G.le, il responsabile dell'ufficio di segreteria, designato dal Segretario per la redazione dei verbali, vincolati al segreto d'ufficio.

6. Il Consiglio Comunale può dotarsi di tutti gli strumenti, quali impianti TV e radiofonici, nonché far riprendere le sedute da emittenti televisive, queste ultime senza alcun onere, tali da conferire la più ampia pubblicità alle sedute stesse del consiglio.

**Art. 23**

**(Adunanze aperte)**

1. Quando rilevanti motivi di ordine sociale e politico della comunità lo facciano ritenere necessario, il Presidente del Consiglio comunale, udita la Consulta dei Capi gruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 3 del presente regolamento, od in altro luogo fuori dal territorio comunale.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano, il loro contributo in opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

**Capo IV**

**(Svolgimento delle sedute)**

**Art. 24**

**(Verifica del numero legale)**

1. La seduta del Consiglio si apre con l'appello nominale dei consiglieri fatto dal Segretario, per accertare l'esistenza del numero legale.

2. Il Presidente, durante la seduta, non è più obbligato a verificare l'esistenza del numero legale, a meno che ciò non sia chiesto da uno degli scrutatori o da altro consigliere.

3. La verifica del numero legale non può essere richiesta una volta iniziate le operazioni di voto.

4. Se la seduta non è in numero legale, il Presidente può sospenderla fino ad un massimo di quindici minuti per consentire l'acquisizione del numero legale.

**Art. 25**

**(Designazione e funzioni degli scrutatori)**

1. All'inizio di ogni seduta consiliare, effettuato l'appello, il Presidente del Consiglio designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatori, per le votazioni sia pubbliche che segrete.

2. Gli scrutatori che si assentano dalla seduta debbono sempre avvertire il Presidente, che provvederà a sostituirli.

3. La regolarità delle votazioni, siano esse palesi o segrete, è accertata dal Presidente, assistito dagli scrutatori la cui presenza è sempre obbligatoria.

4. Nel caso di scrutinio segreto, la presenza e l'assistenza degli scrutatori è obbligatoria. Essi esaminano le schede, si pronunciano sulla loro validità e procedono al conteggio dei voti, che il Segretario riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione.

5. Le schede della votazione risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati vengono distrutte a cura del Segretario.

6. Le schede contestate o annullate, sono invece vidimate dal Presidente, dagli scrutatori e dal Segretario e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.

7. Nel verbale deve darsi espressamente atto che l'esito della votazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli scrutatori.

8. Nelle votazioni per appello nominale, o per alzata di mano, l'assenza o il non intervento degli scrutatori, non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni o delle deliberazioni.

#### Art. 26

##### (Funzioni di segretario)

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio, esercita le funzioni stabilite dalla legge e dallo Statuto richiedendo al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di legittimità quando il Consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso il parere di competenza in sede istruttoria.

2. In casi di incompatibilità che rendano necessario l'allontanamento del Segretario, il Consiglio comunale può scegliere uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di segretario, unicamente allo scopo di deliberare in casi specifici e sopra un determinato oggetto e con obbligo di farne espressa menzione nel verbale. In tal caso il segretario deve ritirarsi dalla seduta durante la discussione e la deliberazione.

3. Il Consiglio, nelle ipotesi di cui al precedente comma 2, affida le funzioni di segretario al consigliere più giovane d'età.

#### Art. 27

##### (Argomenti non iscritti all'ordine del giorno e aventi carattere d'urgenza)

1. Il Consiglio nelle proprie adunanze non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione.

2. Solo in presenza di fatti e circostanze eccezionali, verificatesi successivamente all'avviso di convocazione di ciascuna seduta, il consigliere che intenda effettuare comunicazioni o interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, deve presentare la richiesta al Presidente in forma scritta prima dell'ora fissata per l'inizio della seduta. La richiesta deve contenere l'oggetto della comunicazione o dell'intervento.

3. I Consiglieri possono svolgere, con le modalità di cui al precedente comma 2, uno o più interventi volti a

ricordare anniversari o ricorrenze precedentemente individuati, previa autorizzazione del Presidente.

4. Il Presidente comunica al Consiglio le richieste pervenute, concedendo la parola ai consiglieri nell'ordine di presentazione delle richieste medesime e per non più di cinque minuti ciascuno.

5. Nel caso in cui siano avanzate richieste di aprire la discussione su comunicazioni o interventi effettuati ai sensi dei commi precedenti, il Consiglio decide seduta stante a maggioranza dei presenti.

6. In ogni caso non possono essere deliberati né messi in discussione argomenti ed oggetti aventi contenuto deliberativo e non iscritti all'ordine del giorno.

7. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

#### Art. 28

##### (Ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno)

1. L'ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna seduta è comunicato ai consiglieri unitamente all'avviso di convocazione.

2. L'ordine di trattazione degli oggetti può essere modificato, all'inizio ovvero nel corso della seduta e, in ogni caso, prima della formale apertura delle operazioni di voto, su proposta del Sindaco, di Assessori, del Presidente del Consiglio o di un ciascun consigliere.

3. Sulla richiesta di modifica dell'O.d.G. possono parlare due Consiglieri uno a favore ed uno contro, per non più di cinque minuti ciascuno.

4. Sulla proposta decide il Consiglio, che si esprime, seduta stante, a maggioranza dei consiglieri presenti.

#### Capo V

##### (Esame e discussione delle proposte)

#### Art. 29

##### (Ordine nella trattazione della proposta)

1. Nella trattazione della proposta all'ordine del giorno si procede con il seguente ordine:

- a) discussione generale;
- b) discussione e votazione degli emendamenti e subemendamenti;
- c) eventuale votazione degli articoli o parte della proposta;
- d) votazione dell'intera proposta.

#### Art. 30

##### (Discussione generale)

1. La discussione generale sulla proposta all'ordine del giorno inizia con la relazione del Sindaco o dell'assessore incaricato dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio o di uno dei consiglieri firmatari della proposta o del relatore/i delle commissioni consiliari. La relazione non può superare la durata complessiva di trenta minuti.
2. In caso di relazioni di maggioranza e di minoranza, il tempo complessivo di trenta minuti sarà ripartito in parti uguali tra i due relatori.
3. La discussione generale consiste unicamente negli interventi sulle linee generali della proposta da parte del proponente, dei componenti iscritti a parlare e del Sindaco o dell'assessore incaricato.
4. La discussione generale si conclude con la replica del Sindaco o dell'assessore incaricato e di uno dei consiglieri firmatari della proposta, che non può superare i quindici minuti.
5. I verbali delle commissioni consiliari che contengono i punti essenziali della discussione sostituiscono la discussione generale da parte del Consiglio qualora nessun componente ne chieda la discussione in aula. Ove a questa richiesta si faccia luogo da un componente, gli altri componenti - anche a mezzo dei capigruppo - possono riportarsi alla discussione già intervenuta in Commissione.

**Art. 31**  
**(Facoltà di parola)**

1. I componenti possono intervenire per la discussione generale dopo che hanno ottenuto dal Presidente del Consiglio la facoltà di parlare.
2. I componenti che intendono prendere la parola in una discussione devono farne richiesta al Presidente. Non si tiene conto delle richieste presentate prima che la proposta sia posta in discussione.
3. Il Presidente del Consiglio concede la facoltà di parlare di norma secondo l'ordine di richiesta, salva la facoltà di cambiare l'ordine cronologico delle richieste per favorire il contraddittorio e focalizzare i punti di dissenso e di possibile convergenza.
4. Se il componente chiamato dal Presidente del Consiglio non risulta presente o rinuncia, decade dalla iscrizione. I componenti possono scambiare tra loro l'ordine di iscrizione, dandone preventivo avviso al Presidente del Consiglio.
5. I componenti parlano dal proprio banco, rivolgendosi al Presidente del Consiglio e al Consiglio anche quando si tratti di rispondere ad argomenti di altri consiglieri.
6. Nessun intervento può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione ad altra seduta.
7. Nessuno può interrompere il componente mentre parla, salvo per un richiamo al presente regolamento e fatta eccezione per il Presidente del Consiglio il quale può intervenire per dare spiegazioni o chiarimenti. Le interruzioni di chi sta parlando, nonché le spiegazioni ed i contraddittori in forma di dialogo non sono consentiti.
8. La parola è concessa ai componenti per non più di dieci minuti, secondo l'ordine in cui è richiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma 13.
9. Ciascun componente può intervenire nella discussione generale una seconda volta per non più di cinque minuti, per precisare il proprio pensiero. E' consentito al componente intervenire anche per fatto

personale e per mozione d'ordine per un tempo non superiore a cinque minuti. E' nella facoltà del componente rinunciare al secondo intervento e prolungare il primo intervento utilizzando il tempo che avrebbe a sua disposizione per il secondo.

10. La discussione è dichiarata chiusa quando nessun componente sia più iscritto a parlare.

11. La chiusura di una discussione può essere chiesta in qualunque momento da cinque consiglieri, salvo il diritto dei già iscritti a parlare, del Sindaco e del proponente, sempre che siano stati effettuati gli interventi da parte dei relatori e del rappresentante della Giunta. Il Consiglio delibera sulla proposta con votazione a maggioranza dei presenti, dopo gli interventi di un oratore contro e di uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.

12. Non è ammesso, neppure per fatto personale, ritornare su una discussione chiusa.

13. Il tempo massimo di intervento stabilito dal precedente comma 8, è raddoppiato quando la discussione riguarda le seguenti proposte di deliberazione:

- a) bilanci preventivi e conti consuntivi del Comune;
- b) Statuto del Comune e relative modifiche;
- c) adozione delle varianti generali del P.R.G..

**Art. 32**  
**(Inosservanza dei tempi d'intervento)**

1. Il Presidente dà avviso al consigliere iscritto a parlare un minuto prima dello scadere dei tempi di intervento.
2. Allo scadere del tempo di intervento, il consigliere deve concludere l'intervento medesimo, salvo che ritenga di utilizzare immediatamente il tempo concessogli per il secondo intervento ai sensi dell'articolo precedente.
3. Scaduto il termine, il Presidente dopo aver richiamato per due volte l'oratore, gli toglie la parola.

**Art. 33**  
**(Mozione d'ordine)**

1. La mozione d'ordine consiste in un richiamo verbale volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione, siano osservati la legge, lo Statuto e il presente regolamento.
2. Ogni consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine.
3. Il Presidente, esprimendosi immediatamente sulla ammissibilità del richiamo, concede la parola al richiedente per l'illustrazione, che deve essere contenuta nel tempo massimo di cinque minuti.
4. Ove il richiamo comporti, a giudizio del Presidente, la necessità di una decisione del Consiglio, questa avviene seduta stante, dopo che sia intervenuto per non più di tre minuti un consigliere contrario alla proposta.

**Art. 34**  
**(Richiesta della parola per fatto personale)**

1. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o l'essere sindacato



nella propria condotta ovvero il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro consigliere.

2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio seduta stante senza discussione.

3. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque minuti.

4. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di parlare per non più di cinque minuti soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunziate.

5. La richiesta per fatto personale può essere avanzata in qualsiasi momento dell'adunanza.

#### Art. 35

##### (Questioni pregiudiziali e sospensive)

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso e quindi sia da considerarsi decaduto, precisandone i motivi. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi.

2. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte da uno o più consiglieri, prima dell'inizio della discussione di merito.

3. Iniziata la discussione di merito e comunque prima che abbiano avuto inizio le operazioni di voto, le questioni pregiudiziale e sospensiva possono essere proposte con domanda sottoscritta da almeno tre consiglieri.

4. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito e su di esse il Consiglio decide seduta stante. Nella discussione può prendere la parola, oltre al proponente o ad uno solo dei proponenti, un solo consigliere contrario e, entrambi, per un periodo non superiore ai cinque minuti.

#### Art. 36

##### (Presentazione, discussione e votazioni sugli emendamenti e sub-emendamenti)

1. Gli emendamenti sono proposte motivate di aggiunte, modifiche, soppressioni al testo del documento da porre in votazione.

2. I subemendamenti sono proposte motivate di modifiche agli emendamenti.

3. Gli emendamenti sono presentati in forma scritta da ciascun capogruppo, o dal consigliere in dissenso dal gruppo, al presidente del consiglio Comunale, almeno ventiquattrore prima della seduta. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate per iscritto, al Presidente nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.

4. In ogni caso, non possono essere votati emendamenti che siano privi dei pareri di regolarità tecnica, contabile e di legittimità ai sensi dell'articolo 53 e 55 della legge 142 del 1990 (L.R. 48/91).

5. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza vengono trasmesse dal Presidente del Consiglio Comunale al Segretario G.le che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria, provvedendo ad acquisire, ove richiesto, i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, ed eventuali altri pareri oltre a quello di legittimità. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario G.le su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario G.le per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno o la seduta può essere sospesa secondo i tempi previsti dal seguente regolamento. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

6. La non ammissibilità di emendamenti aventi oggetto estraneo alla proposta in discussione, redatti in termini sconvenienti o contrastanti con precedenti deliberazioni del Consiglio adottate sullo stesso argomento nell'ambito della medesima seduta, rilevata in sede di pareri ex art. 53 L. 142/90, determina lo stralcio dei medesimi da parte del Presidente sentita la consulta dei capi-gruppo.

7. I subemendamenti possono essere presentati, nella forma di cui ai precedenti commi, prima che sia posto in votazione l'emendamento. Sia degli emendamenti che dei subemendamenti il Presidente del Consiglio dà notizia al Consiglio, dopo che sono stati presentati, redatti per iscritto e firmati dai proponenti.

8. La discussione sugli emendamenti e subemendamenti inizia dopo la chiusura della discussione generale.

9. Al bilancio annuale e pluriennale non sono ammessi emendamenti tendenti a modificare le stime delle entrate né ad aumentare gli stanziamenti di spesa senza contestuale diminuzione di altri stanziamenti.

10. Ciascun consigliere anche se non ha proposto emendamenti o subemendamenti, può intervenire nella discussione per non più di cinque minuti per ciascun emendamento o subemendamento.

11. Eguale tempo è concesso all'intervento eventuale dell'assessore competente e del Sindaco. Sono ammesse dichiarazioni di voto dei componenti che intendono dichiarare il loro dissenso rispetto alle posizioni espresse dai rispettivi gruppi. Per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti.

12. Chiusa la discussione, il Presidente del Consiglio mette in votazione prima i subemendamenti e poi gli emendamenti ai quali i subemendamenti si riferiscono.

13. Se i subemendamenti e gli emendamenti sono approvati, il testo del documento si intende posto in votazione con le modifiche, aggiunte e soppressioni dovute all'approvazione degli emendamenti e subemendamenti. I subemendamenti, anche se approvati, decadono se gli emendamenti ai quali si riferiscono sono respinti.

14. Nella votazione dei subemendamenti e degli emendamenti la precedenza è data a quelli soppressivi, poi a quelli sostitutivi ed infine a quelli aggiuntivi. Non sono ammessi subemendamenti soppressivi.

15. Se è proposto un solo emendamento e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo originario.

16. L'approvazione di un emendamento contrastante con un emendamento successivo, fa cadere automaticamente quest'ultimo.

17. Il Presidente del Consiglio decide l'ordine delle votazioni secondo criteri di economia e di logica.

18. Se il componente che ha proposto l'emendamento o il subemendamento o l'ordine del giorno è assente dall'aula, l'emendamento o il subemendamento o l'ordine del giorno è dichiarato decaduto, salvo che altro componente lo faccia proprio.

#### Art. 37

##### (Richiesta di votazione per parti separate)

1. Quando il testo della proposta o dell'emendamento o dell'ordine del giorno da mettere ai voti sia suscettibile di essere diviso in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo autonomo è ammessa la votazione per parti separate.

2. La votazione per parti separate può essere chiesta da ciascun componente prima dell'inizio della votazione. Su di essa decide il Consiglio a maggioranza.

#### Art. 38

##### (Chiusura della discussione)

1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione e dà la parola al relatore per la replica finale.

2. Al fine di consentire ad ogni consigliere di prendere conoscenza di tutte le proposte eventualmente avanzate su un argomento di particolare rilevanza, il Presidente può rinviare la replica del relatore ad un momento successivo della medesima seduta o ad altra seduta.

#### Art. 39

##### (Dichiarazioni di voto e apertura delle votazioni)

1. Dichiarata chiusa la discussione e intervenuta la replica del relatore la parola può essere concessa, esclusivamente per le dichiarazioni di voto o di astensione, ad un solo consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore a cinque minuti.

2. Qualora siano stati presentati emendamenti ai sensi dei precedenti articoli, le dichiarazioni di voto che si svolgono anche sui singoli emendamenti e ordini del giorno non possono avere durata superiore a cinque minuti.

3. Qualora sia stata richiesta la votazione di un atto per parti separate, le dichiarazioni di voto si svolgono sul complesso dell'argomento trattato, comprensivo delle parti su cui si voterà in modo separato.

4. Qualora uno o più consiglieri di un Gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato dal consigliere intervenuto a nome del Gruppo stesso, hanno diritto anch'essi di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi

debbono essere contenuti entro i limiti di tempo previsti nei commi precedenti.

5. Prima di procedere alla votazione il Presidente cura che siano avvertiti tutti i consiglieri di cui è attestata la presenza e, quindi, dichiara aperte le operazioni di voto.

#### CAPO VI

##### (Votazioni)

#### Art. 40

##### (Votazione per parti separate)

1. Qualora sia stata avanzata, la richiesta di votazione per parti separate, si procede a tale tipo di votazione e, successivamente, si vota l'atto nel suo complesso nel testo risultante dalle avvenute votazioni per parti separate.

#### Art. 41

##### (Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria)

1. Intervenuta la replica del relatore, può essere presentata al Consiglio, anche in corso di votazione, con istanza sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri in carica, la richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria al fine di far cadere gli emendamenti presentati, sia la richiesta di votazione per parti separate.

2. Tale richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria dal Presidente verrà posta in votazione ed essa risulterà accolta se otterrà il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

3. In caso di accoglimento della richiesta verrà posta in votazione la proposta nel testo originario, relativamente alla quale sarà concessa la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto con le modalità stabilite dal presente regolamento.

#### Art. 42

##### (Modalità generali)

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese e con le modalità di cui ai successivi articoli.

2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano espressamente prescritte dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio comunale deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti delle persone.

3. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza.

4. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;

b) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema

originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;

5. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

6. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

a) per i regolamenti il presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per scritto. Discusse e votate tali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese;

b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli interventi, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato dalla relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta con le modificazioni sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.

7. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento, relativi alla modalità della votazione in corso.

8. In presenza di limitazioni permanenti delle capacità fisiche di un consigliere, tali da pregiudicare il corretto espletamento della materiale operazione di voto, il consigliere ha facoltà di avvalersi dell'assistente di propria fiducia, la cui presenza in sala è stata autotizzata dal Presidente, ai sensi del presente regolamento.

#### Art. 43

##### (Votazione in forma palese)

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata.

2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.

3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.

4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i Consiglieri scrutatori.

5. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

#### Art. 44

##### (Votazione per appello nominale)

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri, in quest'ultimo caso la richiesta di votazione per appello nominale deve essere presentata prima che il Presidente abbia dichiarata aperta la votazione.

2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.

3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.

4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

#### Art. 45

##### (Votazione segreta per schede)

1. La votazione a scrutinio segreto è consentita nei casi che comportano apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.

2. Nello scrutinio segreto per mezzo di schede il Presidente dispone l'appello nominale di ciascun consigliere, il quale deposita la propria scheda in un'unica urna posta presso la Presidenza.

3. Le operazioni di scrutinio segreto debbono essere effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori, che assistono il Presidente nello spoglio delle schede.

4. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle non si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.

5. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

#### Art. 46

##### (Esito delle votazioni)

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza, *non si* <sup>si</sup> nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce

l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

5. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

**Art. 47**

**(Deliberazioni immediatamente esecutive)**

1. Nel caso di urgenza, il Consiglio comunale può dichiarare immediatamente esecutiva una propria deliberazione con il voto espresso, in separata votazione, dalla maggioranza dei consiglieri richiesta dalla legge.

**Capo VII**  
**(Processi verbali)**

**Art. 48**  
**(Compilazione dei verbali)**

1. I processi verbali delle adunanze sono redatti a cura del Segretario; essi devono indicare almeno i punti principali delle discussioni nonché il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. Per la compilazione dei detti verbali il Segretario è coadiuvato dal personale della Segreteria.

**Art. 49**  
**(Contenuto dei verbali)**

1. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con indicazione di quelli che si sono astenuti.

2. Per le deliberazioni concernenti persone e comportanti valutazioni discrezionali sulle persone stesse, deve farsi constare nel verbale che si è proceduto a votazione con scrutinio segreto.

3. Per le deliberazioni su questioni concernenti persone, dal verbale deve farsi constare altresì che si è deliberato in seduta segreta.

**Art. 50**  
**(Annotazioni a verbale)**

1. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi e le loro dichiarazioni di voto vengono riportati integralmente in calce al verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima del decorso del termine di quindici giorni o la dichiarazione venga testualmente dettata.

2. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel verbale esclusivamente quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta.

**Art. 51**  
**(Sottoscrizione dei verbali)**

1. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza, dal Consigliere Anziano e dal Segretario.

**Art. 52**  
**(Approvazione dei verbali)**

1. I verbali delle adunanze sono approvati nella seduta successiva. In detta sede non è in alcun modo consentito ritornare sull'argomento trattato e gli interventi possono riguardare solo la corretta verbalizzazione effettuata dal Segretario Comunale.

2. Non è necessario procedere alla lettura integrale dei verbali della seduta precedente e gli stessi su proposta del Presidente possono essere dati per letti sottoposti alla approvazione del consiglio.

3. Il consigliere che intende sollevare obiezioni o richieste di rettifiche deve farlo per iscritto proponendo quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale, senza che sia ammesso ritornare in alcun modo nel merito dell'argomento.

4. In caso di disaccordo sulle proposte di rettifica, decide il Consiglio comunale a maggioranza di voti presenti.

**TITOLO III**  
**(Diritti e doveri dei Consiglieri comunali)**

**Capo I**  
**(Norme generali)**

**Art. 53**  
**(Mandato elettivo)**

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge, con le specificazioni previste dallo Statuto.

2. Subito dopo l'insediamento del Consigliere anziano, i Consiglieri Comunali sono invitati dal medesimo a prestare giuramento secondo la formula prevista dall'art. 45 dell'O.R.E.E.L.L. I Consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nelle sedute successive, prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni. Del giuramento viene redatto processo verbale a cura del Segretario Generale. I Consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.

**CAPO II**

**(Inizio e cessazione del mandato elettivo)**

**Art. 54**  
**(Entrata in carica e convalida)**

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva essi hanno piena libertà di azione, di espressione e di voto.

## Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale

2. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente regolamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Nell'adunanza successiva all'elezione, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, l'insussistenza delle condizioni di ineleggibilità o l'incompatibilità previste dalla L.R. n° 31 del 24/6/86 e successive modificazioni, procedendo alla loro immediata surrogazione.
4. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, prendendo atto della vacanza e convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause d'ineleggibilità e d'incompatibilità previste dalla legge Reg. 31/86 e successive modificazioni.

### Art. 55 (Dimissioni)

1. Le dimissioni della carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta al Consiglio Comunale e non necessitano di motivazione.
2. Le dimissioni rese sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto da parte del C.C.
3. Il Consiglio comunale procede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari previo accertamento dell'insussistenza di condizioni d'ineleggibilità e d'incompatibilità per il soggetto surrogante.

### Art. 56 (Decadenza e rimozione dalla carica)

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa d'ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dalla L.R. 31/86 e successive modifiche, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato.
2. Se la condizione d'ineleggibilità o d'incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. I consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione; o per gravi e persistenti violazioni di legge secondo quanto dispone il primo comma dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990 n° 142, integrato, con modificazioni, nell'ordinamento regionale con l'art. 1, comma 1/g della legge regionale 11 dicembre 1991, n° 48 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. La rimozione è disposta dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale agli enti locali.
4. I consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n° 55 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che commina una misura di prevenzione.

5. Il Presidente del Consiglio comunale, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi tre e quattro, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.

6. La decadenza dalla carica di consigliere per ripetute e non giustificate assenze alle adunanze consiliari è disciplinata dalla legge. L'istanza di decadenza, per i Consiglieri che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, può essere contestata da un componente del Collegio o da qualunque elettore del Comune. La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di dieci giorni dalla notifica giudiziale della contestazione all'interessato. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto dall'interessato, al Presidente del C.C. e decide conseguentemente. La votazione della proposta viene effettuata mediante scrutinio segreto ed approvata con maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
7. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

### Art. 57 (Sospensione dalle funzioni)

1. In attesa del provvedimento del Presidente della Giunta Regionale, l'assessore regionale per gli Enti locali può sospendere i consiglieri per i quali è stata promossa la rimozione della carica per i motivi di cui al terzo comma del precedente articolo.
2. Il Presidente del Consiglio comunale ricevuta copia del provvedimento assessoriale, convoca il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in Enti, istituzioni e organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

## CAPO III

### (Diritti)

### Art. 58 (Diritto d'iniziativa)

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento rientrante nella competenza del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale per come stabilito dalla legge e dallo Statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio Comunale il quale la trasmette al

## Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale

Segretario Comunale per l'istruttoria di cui agli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n° 142 integrati nell'ordinamento regionale dall'art. 1, comma 1 lettera i, della legge regionale 11 dicembre 1991, n° 48, dandone al contempo informazione al Sindaco ed alla Giunta. Il Segretario Comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. La proposta di deliberazione completata dall'istruttoria amministrativa, viene dal Presidente del Consiglio Comunale trasmessa alla Commissione Consiliare permanente competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio Comunale comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capi gruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente del Consiglio Comunale, iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

4. Per l'esercizio del potere di iniziativa il consigliere può avvalersi degli uffici comunali tramite il Segretario Generale, il quale trasmette tempestivamente ai funzionari competenti le richieste ricevute. I funzionari sono tenuti ad evadere le richieste nel termine dieci giorni o in quello più ampio ritenuto congruo con atto motivato del Segretario che dovrà essere comunicato al consigliere.

5. Nel caso in cui la proposta di deliberazione sia sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, la stessa, dopo l'espletamento della procedura di cui al precedente comma, verrà iscritta all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio.

### Art. 59

(Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti da parte dei consiglieri)

1. I consiglieri esercitano il diritto all'informazione e di accesso agli atti e documenti, utili all'esercizio del loro mandato, con le modalità e termini previsti dal vigente Regolamento sull'accesso agli atti amministrativi.
2. In particolare, il diritto di cui al comma 1 si esercita, in forma di presa visione o di estrazione di copia, a semplice richiesta scritta senza alcun costo di riproduzione di copie.
3. I consiglieri hanno altresì il diritto di ottenere dagli uffici delle aziende ed enti dipendenti dal Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato consiliare. Le richieste devono pervenire alle aziende ed enti predetti tramite la Segreteria generale.
4. Il diniego o differimento può essere opposto ai sensi del vigente Regolamento sull'accesso agli atti, e di esso deve essere data informazione al Presidente del Consiglio.
5. Il consigliere che intende evidenziare eventuali disfunzioni riscontrate nell'esercizio del diritto di informazione ne informa il Sindaco, tramite il Presidente del Consiglio. Il Sindaco fornisce risposta entro quindici giorni dal ricevimento della stessa.

### Art. 60

(Diritto a presentare emendamenti)

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale secondo le modalità prescritte art. 36 del presente regolamento.

### Art. 61

(Diritto dei consiglieri di formulare quesiti sulle attività degli uffici dei servizi comunali)

1. I consiglieri hanno diritto di presentare al Segretario Comunale ed ai Responsabili di Area domande scritte per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato relativo al funzionamento degli uffici e dei servizi.
2. I soggetti interpellati rispondono per iscritto entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta di informazioni.
3. In caso di mancata risposta entro i termini di cui al comma 2 o qualora il richiedente si dichiari insoddisfatto o ritenga che la questione attenga alle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, può richiederne la trattazione con le modalità prescritte all'articolo 62, comma 6.

### Art. 62

(Diritto di presentazione di interrogazioni)

1. I consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni su argomenti che riguardino direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze ad esso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
2. Alle interrogazioni viene data risposta in Consiglio.
3. Alla seduta in cui si trattano le interrogazioni devono intervenire il Sindaco o gli assessori delegati per materia.
4. Qualora l'interrogante sia assente, all'interrogazione viene data risposta scritta entro quindici giorni dalla seduta. Qualora essa sia sottoscritta da più consiglieri ed uno di essi sia presente, la risposta viene comunque data.
5. L'interrogante parla, dopo avere ottenuto la risposta, per dichiarare se sia o no soddisfatto.
6. Qualora il Sindaco o l'Assessore delegato siano assenti o l'interrogante si dichiari insoddisfatto, il consigliere ha facoltà di trasformare l'argomento, oggetto della interrogazione, in un vero e proprio ordine del giorno, chiedendo al Consiglio di esprimere formalmente con votazione le proprie valutazioni. E' comunque facoltà dell'interrogante chiedere che all'interrogazione venga data risposta scritta.
7. Il Presidente del Consiglio provvede all'iscrizione all'ordine del giorno e la relativa trattazione dovrà comunque avvenire non oltre 30 giorni.

Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale

Art. 63  
(Domande d'attualità)

1. Ciascun consigliere può formulare domande d'attualità su fatti recenti e sopravvenuti all'ordine del giorno che interessano l'amministrazione comunale.
2. Le domande d'attualità, formulate per iscritto, debbono essere consegnate al Presidente e al Sindaco sino ad un'ora prima dell'apertura della seduta.
3. In apertura di seduta il consigliere ha facoltà di illustrare le domande di attualità presentate per un tempo non superiore a cinque minuti.
4. Il Sindaco o altro membro della Giunta hanno facoltà di rispondere immediatamente alla domanda del consigliere, il quale può replicare esclusivamente per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione.
5. Se il consigliere si dichiara insoddisfatto, o se il Sindaco o l'assessore non sono presenti ovvero dichiarano di non poter rispondere immediatamente alla domanda, la domanda d'attualità può essere trasformata dal consigliere in interrogazione, se relativa al funzionamento degli uffici e dei servizi, ovvero in interpellanza, se relativa alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

Art. 64  
(Mozioni)

1. La mozione consiste in una proposta concreta di una deliberazione che riguarda materie di competenza del Consiglio e deve essere presentata per iscritto. La mozione viene iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.
2. Le mozioni su fatti di particolare rilievo, sono presentati in forma scritta almeno 48 ore prima della seduta al Presidente del Consiglio che ne curerà la trasmissione al Sindaco ed alla sua Giunta ed al Segretario Generale.
3. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, che vengono discussi o votati osservando le norme del presente regolamento.
4. Le mozioni comportano, a conclusione del dibattito, l'adozione di un atto deliberativo se necessario.

Art. 65  
(Controllo di legittimità delle deliberazioni)

1. All'inizio della seduta il Presidente informa il Consiglio delle deliberazioni da questo adottate che sono state annullate dall'organo di controllo. Sulla comunicazione non ha luogo discussione. Un consigliere può proporre al Consiglio che l'argomento sia iscritto all'ordine del giorno della prima adunanza successiva. Il Consiglio decide con votazione palese, a maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 66  
(Diritto di esercizio del mandato elettivo, indennità di presenza e rimborso spese)

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti e alle condizioni

stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n° 816 e L.R. 31/86.

2. Ai Consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno. Se l'adunanza si protrae oltre la mezzanotte del giorno per la quale è stata convocata, spetta ai Consiglieri l'indennità di presenza anche per il giorno successivo.
3. L'indennità di presenza è dovuta ai Consiglieri comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, delle Commissioni d'indagine formalmente istituite e convocate.
4. Le indennità di presenza spettanti ai Consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla legge n° 816/1985, non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari permanenti e delle Commissioni Speciali.
5. I Consiglieri delegati in modo formale e specifico dal Consiglio o dal Presidente a recarsi, per ragione del loro mandato fuori dal territorio comunale, hanno diritto, alle stesse condizioni e nella stessa misura del Sindaco, al rimborso delle spese di viaggio, salvo l'utilizzo della macchina dell'Ente e all'indennità di missione.

Art. 67  
(Copertura assicurativa)

1. Ai Consiglieri sono estese le coperture assicurative contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato specie in ordine agli infortuni, alla responsabilità civile, ed ai danni ai propri autoveicoli, utilizzati in occasione di trasferimento o missioni, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Capo IV  
(Doveri)

Art. 68  
(Rispetto del Regolamento)

1. Il presente regolamento obbliga i singoli consiglieri dal momento della loro entrata in carica, allo scopo di assicurare un corretto svolgimento delle sedute consiliari ed il pieno e responsabile esercizio delle loro attribuzioni.

Art. 69  
(Assenza dei consiglieri)

1. Il consigliere che non possa intervenire alla seduta del Consiglio cui è stato convocato deve indicarne per iscritto il motivo alla Presidenza ed al Segretario Comunale, prima della seduta medesima, o comunque non oltre la prima seduta successiva, ai fini di non incorrere nella pronuncia di decadenza.
2. Delle giustificazioni viene presa nota a verbale.
3. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare l'aula, avvertire il segretario perché sia presa nota a verbale.

## Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale

## Art. 70

## (Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni)

1. Il Sindaco, gli assessori e i consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni rispetto alle quali abbiano interesse a norma di legge. In tali ipotesi, gli stessi possono abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito della votazione.
2. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

## Art. 71

## (Funzioni rappresentative)

1. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una Delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.
3. La Delegazione viene costituita dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, dalla consulta dei Capi gruppo.

## Art. 72

## (Pubblicità della situazione patrimoniale)

1. Le disposizioni concernenti la pubblicità della situazione patrimoniale le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale dei consiglieri sono disciplinate dalla legge.

## TITOLO IV

## (Organizzazione del Consiglio comunale)

## Capo I

## (Organismi interni del Consiglio)

## Art. 73

## (Organismi del Consiglio comunale)

1. Sono organismi del Consiglio comunale il Presidente, il Vice-Presidente, il Consigliere Anziano, le Commissioni consiliari, i Capi-Gruppo consiliari, i Gruppi consiliari e la Consulta dei capi-gruppo.

## Capo II

## (Presidenza del Consiglio comunale)

## Art. 74

## (Presidenza delle adunanze)

1. Il Presidente del Consiglio comunale è, per legge, il Presidente delle adunanze del Consiglio comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio comunale, la presidenza è assunta dal Vice Presidente del Consiglio comunale ed ove anche questi sia assente o impedito, dal Consigliere presente più anziano per numero di preferenze individuali.

## Art. 75

## (Adunanza di convalida, elezione del Presidente e del Vice-presidente del Consiglio Comunale)

1. Le adunanze del Consiglio comunale indette, secondo la legge o lo Statuto, per la convalida, giuramento e per l'eventuale surrogazione degli eletti, nonché per l'elezione del Presidente del Consiglio sono presiedute dal Consigliere anziano per numero di preferenze individuali.
2. Nella prima adunanza il Consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede, con voto limitato ad uno all'elezione nel suo seno di un Presidente, per la cui nomina è richiesta alla prima votazione il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
3. In seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice.
4. Il Consiglio comunale elegge altresì, con le stesse modalità di votazione, un Vice Presidente.

## Art. 76

## (Compiti e poteri del Presidente)

1. Il Presidente presiede e convoca il Consiglio comunale, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Spetta al Presidente formulare l'O.d.g., diramare gli avvisi di convocazione del Consiglio comunale nonché attivare le commissioni consiliari.
3. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
4. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama, con gli scrutatori, il risultato.
5. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento.
6. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente s'ispira a criteri d'imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri ed assicurando il rispetto delle minoranze.
7. Il Presidente del Consiglio comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentita la Conferenza dei Capi gruppo.
8. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio comunale con il Sindaco, la Giunta, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Difensore Civico, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.
9. Il Presidente può sollecitare gli adempimenti che dovranno essere sottoposti all'esame del Consiglio o chiedere l'intervento del Sindaco o dell'Assessore al ramo, su questioni di interesse generale, anche se non di competenza del Consiglio.
10. Invita il Sindaco al rispetto degli adempimenti e dei tempi previsti dalle norme di legge o di regolamento e chiede chiarimenti direttamente ai responsabili dei servizi



sugli argomenti posti o da porre all'O.d.g. dei lavori consiliari.

11. In ordine alla richiesta di chiarimenti da parte del CO.RE.CO., tale adempimento, ove si concretizzi in acquisizioni di dati, resta riservato al Sindaco; invece, compete al Consiglio ove comporti esegesi o integrazioni dell'atto sottoposto a controllo. In tale ultima ipotesi il Sindaco trasmette la richiesta di chiarimenti al Presidente del Consiglio per la necessaria convocazione di tale consesso. In tal caso il Presidente del Consiglio Comunale non si configura interlocutore e la trasmissione della risposta al CO.RE.CO. compete al Sindaco.

12. Nell'ordine delle precedenza nelle manifestazioni pubbliche il Presidente del Consiglio Comunale segue immediatamente il Sindaco e precede gli Assessori e gli altri Consiglieri.

13. Al Presidente del C.C. per l'espletamento del mandato, sarà assicurato a richiesta l'accesso anche al di fuori dell'orario di lavoro dei locali sede della residenza Municipale e della sede delle adunanze del Consiglio Comunale.

### **Capo III (Consigliere anziano)**

#### **Art. 77 (Il Consigliere anziano)**

1. Ad ogni fine previsto dal presente regolamento, è Consigliere anziano colui che ha ottenuto il numero più alto di voti di preferenza; in caso di parità di voti, è consigliere anziano il più anziano di età.

2. In caso di assenza o impedimento del consigliere anziano, è considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati al comma 1.

### **Capo IV (Commissioni consiliari permanenti)**

#### **Art. 78 (Costituzione delle Commissioni consiliari permanenti)**

1. Il Consiglio comunale, entro un mese dalla seduta di convalida degli eletti, procede alla nomina di tre Commissioni consiliari permanenti così di seguito denominate "Affari generali e istituzionali" e "Bilancio, finanze e documenti programmazione"; "Pianificazione territoriale ed urbanistica".

2. Tutte le deliberazioni trattanti argomenti non specificatamente attribuite a norma dei seguenti art. 84, 85, 86 alle commissioni consiliari sono di competenza della commissione consiliare affari generali e istituzionali.

3. Le Commissioni permanenti durano in carica quanto il Consiglio comunale, salva diversa determinazione del Consiglio stesso.

#### **Art. 79 (Composizione delle Commissioni consiliari permanenti)**

1. Le Commissioni permanenti sono composte da cinque consiglieri comunali designati dai Gruppi consiliari con proposta scritta del Capo-Gruppo al Presidente del Consiglio e sono nominate dal Consiglio comunale con

votazione palese. La deliberazione istitutiva determina la partecipazione numerica di ciascun gruppo consiliare, nel rispetto della proporzione tra i gruppi presenti in consiglio.

2. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento che rendano necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il proprio Presidente, un altro rappresentante. Il Consiglio comunale procede alla sostituzione.

3. Ciascun membro della Commissione ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro consigliere del suo gruppo, con il consenso scritto del Capo-gruppo.

#### **Art. 80 (Dimissioni, decadenza e cessazione)**

1. Le dimissioni, la decadenza, la rimozione, la sospensione, la surroga, dei Commissari sono regolati dalla normativa di cui all'art. 55 del presente regolamento per quanto applicabile.

2. Le dimissioni dalla carica di componente la Commissione debbono essere presentate al Consiglio con comunicazione scritta e sottoscritta, inviata al Presidente e per conoscenza al Segretario comunale, o formalizzate nella seduta del Consiglio e inserite a verbale.

3. Le dimissioni sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto. Il Consiglio comunale procede alla surrogazione nella prima seduta utile.

4. La decadenza dalla carica di componente la Commissione, per assenze (consecutive e non giustificate) dalle riunioni è dichiarata dal Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva alla scadenza del termine assegnato dalla contestazione fatta dal Presidente del C.C.. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto al Presidente dall'interessato e decide conseguentemente.

5. La perdita per qualsiasi causa della qualità di Consigliere comporta automaticamente la cessazione dalla funzione di componente di qualsiasi Commissione, senza necessità di alcuna presa d'atto o comunicazione.

6. Il Presidente, del C.C., verificatisi le dimissioni o la decadenza oppure la cessazione del componente la Commissione, iscrive all'ordine del giorno del primo consiglio utile la sua sostituzione.

7. Nel caso in cui in contemporanea si dimetta la maggioranza dei componenti di una commissione, il Presidente del Consiglio Comunale iscrive all'ordine del giorno del primo Consiglio utile la rielezione di tutti i componenti della commissione.

#### **Art. 81 (Sede delle adunanze delle commissioni)**

1. Le adunanze delle Commissioni si tengono, di regola, presso la sede comunale, nell'aula all'uopo destinata nella quale, oltre ai posti per il Presidente, per i Consiglieri componenti e per il Segretario, devono essere riservati i necessari posti per il Sindaco, il vice Sindaco, gli Assessori e per i funzionari invitati.

2. Durante le sedute possono avere accesso nella parte riservata ai componenti anche le persone delle quali è

stata disposta l'audizione e quelle invitate dal Presidente, in relazione alle questioni poste all'ordine del giorno.

3. Il Presidente può stabilire che le riunioni si tengano eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, ma sempre nell'ambito territoriale del Comune, quando sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza della Commissione sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno la solidarietà o la partecipazione della Comunità.

4. La sede ove si tiene la riunione deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione. Delle riunioni il Presidente deve darne tempestiva notizia al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio.

#### Art. 82 (Funzionamento delle commissioni)

1. Le Commissioni vengono insediate dal Presidente del C.C.
2. Spetta al Presidente del C.C. convocare e presiedere ogni Commissione in caso di decadenza, dimissioni o cessazione dalla carica per altre cause del presidente o Vice Presidente e fino al rinnovo degli incarichi medesimi.
3. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti la metà più uno dei componenti in prima convocazione ed almeno 2/5 in seconda convocazione. Tra la 1° e la 2° convocazione devono trascorrere almeno 30 minuti.
4. Tutti i consiglieri hanno facoltà di assistere alle sedute di tutte le Commissioni, senza diritto di parola esclusi i capigruppo.
5. Hanno diritto al voto solo i componenti eletti o i delegati in sostituzione.
6. Ai componenti la Commissione spetta il gettone di presenza, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
7. Due o più Commissioni possono essere convocate dal Presidente del C.C., anche su richiesta di una delle Commissioni interessate, per l'esame di questioni che abbiano attinenza con le materie di competenza di ciascuna di esse. La seduta comune è presieduta dal Presidente del C.C. o da un Vice Presidente, designato dal Presidente del C.C., fra i componenti di una delle due Commissioni interessate. La riunione è valida se sono presenti almeno la metà dei componenti d'ogni singola commissione convocata.

#### Art. 83 (Funzioni delle Commissioni permanenti)

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

2. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Presidente del Consiglio o rinviati dal Consiglio stesso o richiesti dalla Commissione.

3. Le Commissioni esprimono parere su tutti gli argomenti che, ai sensi del precedente comma, saranno posti all'O.d.G. dei propri lavori.

4. Si prescinde dal parere di cui al precedente comma ove lo stesso non sia reso entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Presidente della Commissione, o, nei casi d'urgenza, da dichiararsi espressamente, entro cinque giorni dalla stessa data. In questi casi il Presidente rimette la pratica al Consiglio.

5. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle Commissioni le proposte di deliberazioni di competenza consiliare sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dai responsabili dei servizi o dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142 o non sia stata rilasciata l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 55 della stessa legge (che risulta integrata nell'ordinamento regionale dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n° 48).

6. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni consultive di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Presidente del Consiglio e da questi illustrate all'assemblea consiliare. D'intesa con il Presidente del Consiglio può riferire all'adunanza il Presidente della Commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferite dal Presidente della Commissione, entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.

7. Le Commissioni hanno altresì poteri d'iniziativa in ordine alla presentazione formale di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Presidente del Consiglio comunale per il successivo iter procedimentale. Nei casi in cui la proposta non consegua i pareri di idoneità finanziaria ed i pareri tecnico legali, risultino, in tutto o in parte, non favorevoli, la proposta stessa è restituita dal presidente del Consiglio Comunale alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni tecniche e purché sia effettivamente assicurata la copertura finanziaria.

#### Art. 84 (Attribuzioni della Commissione consiliare "Affari generali e istituzionali")

1. Alla Commissione consiliare permanente "Affari generali e istituzionali" spettano in specifico le funzioni di controllo sulle attività istituzionali ed amministrative della Giunta, degli enti di secondo grado e sulle società a prevalente partecipazione comunale con le modalità ed i limiti disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
2. Ad essa spettano altresì:
  - a) l'elaborazione di proposte di modifica ed integrazione dello Statuto comunale;
  - b) l'elaborazione di proposte di modifica ed integrazione del regolamento del Consiglio comunale;

- c) l'elaborazione di proposte di regolamenti aventi ad oggetto tematiche istituzionali;
- d) l'istruttoria sulle proposte di regolamentazione promosse dalla Giunta.

**Art. 85**

**(Attribuzioni della Commissione consiliare "Bilancio, finanze e documenti di programmazione")**

1. Alla Commissione consiliare permanente "Bilancio, finanze e documenti di programmazione" spettano in specifico:
  - a) l'attività istruttoria per l'esercizio da parte del Consiglio delle funzioni di pianificazione e controllo;
  - b) l'esame dei provvedimenti di programmazione economica annuali e pluriennali del Comune, degli enti di secondo grado e delle società a prevalente partecipazione comunale.
2. I competenti organi ed uffici comunali trasmettono alla Commissione:
  - a) il bilancio di previsione annuale, la relazione revisionale e programmatica, i programmi specifici di servizi previsti dalla vigente legislazione regionale;
  - b) le proposte di variazione di bilancio;
  - c) il rendiconto della gestione, il conto di bilancio, il conto economico, il conto del patrimonio e la documentazione ad essi allegata;
  - d) i referti dei revisori dei conti su gravi irregolarità di gestione;
  - e) i documenti conclusivi delle attività di controllo di gestione.

**Art. 86**

**(Attribuzioni della Commissione consiliare "Pianificazione territoriale")**

1. Alla Commissione consiliare permanente "Pianificazione territoriale" spettano in specifico:
  - a) l'esame del piano regolatore generale, delle varianti ad esso;
  - b) l'esame dei piani particolareggiati, dei programmi costruttivi, dei piani di recupero e di ogni altro documento generale o particolare di pianificazione territoriale;
  - c) l'esame del programma triennale delle opere pubbliche;

**Art. 87**

**(Presidenza e convocazione delle commissioni)**

1. Ciascuna Commissione ha un Presidente, un Vice presidente ed un Segretario.
2. Il Presidente ed il Vice Presidente di ciascuna Commissione permanente vengono eletti dalla stessa nel

proprio seno, con votazione segreta a maggioranza dei voti dei componenti.

3. Il Presidente ed il Vice presidente del Consiglio Comunale non possono presiedere le Commissioni permanenti tranne la conferenza dei capi gruppo.
4. L'elezione del Presidente e Vice Presidente avviene nella prima riunione della Commissione, convocata dal Presidente del Consiglio.
5. Il Presidente del Consiglio comunale rende note le nomine e le designazioni predette al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Difensore Civico, agli organismi di partecipazione popolare ed al Segretario Generale.
6. Svolge le funzioni di segretario un dipendente comunale dell'area amministrativa all'uopo designato.
7. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. In caso di assenza del Presidente presiede la seduta il suo Vice. In assenza di entrambi presiederà il Consigliere che nell'elezione della Commissione ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, il Consigliere più anziano di voti nell'elezione è Consigliere.
8. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.
9. Su richiesta motivata di almeno due componenti della Commissione il Presidente dovrà provvedere, entro cinque giorni, alla convocazione della Commissione, mettendo all'O.d.G. l'argomento richiesto.
10. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, ai capigruppo consiliari, nel loro domicilio, almeno tre giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Segretario Generale, al Presidente del Consiglio, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.
11. In caso di motivata urgenza l'avviso può essere recapitato almeno 12 ore prima della seduta ed in questo caso la convocazione può avvenire a mezzo telegramma, telefax, posta elettronica e altro.
12. Qualora il C.C. viene convocato in via d'urgenza la trattazione di ogni argomento iscritto all'od.g. potrà effettuarsi previo parere orale della Commissione competente per materia, da esprimersi nel corso della seduta.
13. In tal caso il Presidente del C.C. invita i componenti la Commissione competente ad esprimere il loro parere nella sala Consiliare.

**Art. 88**

**(Validità delle sedute e delle votazioni)**

1. La riunione della Commissione, in sede istruttoria, è valida quando siano presenti almeno due o tre membri, a seconda se la commissione sia composta da tre o cinque membri.

2. Decorso trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti Consiglieri nel numero prescritto il Presidente dichiara deserta l'adunanza.

3. In caso di votazione la Commissione si esprime a maggioranza dei voti dei presenti.

**Art. 89**

**(Partecipazione ai lavori della Commissione)**

1. Il Sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali non facenti parte della Commissione possono partecipare alle sedute delle Commissioni, pur senza prendere parte ad eventuali votazioni.

2. Sulle proposte del Sindaco e della Giunta è facoltà del Presidente, o di almeno due commissari, richiedere la partecipazione del Sindaco o degli assessori competenti.

3. Qualora il Presidente della Commissione, o almeno due commissari, ritengano necessaria la presenza del Sindaco o degli assessori, questi - verificata la disponibilità - sono tenuti ad assicurare la propria partecipazione alle sedute della Commissione.

4. Su richiesta dei rispettivi Presidenti, o di almeno due commissari, possono essere invitati alle sedute delle Commissioni il Segretario, i funzionari, tecnici, esperti e funzionari.

5. La richiesta di partecipazione dei funzionari e dirigenti del Comune, degli Amministratori e dirigenti delle aziende e degli enti dipendenti deve essere previamente comunicata al Sindaco a cura del Presidente.

6. Il Segretario Comunale ha sempre la facoltà di partecipare alle sedute delle commissioni.

7. Qualora l'argomento in discussione sia proposto da un Consigliere comunale il Presidente lo iscrive all'ordine del giorno dei lavori della Commissione d'intesa con il proponente.

**Art. 90**

**(Commissioni in sede redigente)**

1. Il Consiglio comunale, dietro presentazione di apposita mozione che stabilisca criteri e principi direttivi, può decidere, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, di deferire alle competenti commissioni permanenti la formulazione di una proposta di deliberazione o l'esame di una questione, riservandosi l'approvazione finale con una dichiarazione di voto, per non più di quindici minuti ad un componente per gruppo.

**Art. 91**

**(Disciplina delle sedute delle Commissioni)**

1. I consiglieri e gli altri aventi diritto che intendono parlare su di un oggetto all'ordine del giorno delle Commissioni debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle iscrizioni.

2. Nella trattazione di uno stesso argomento, ciascun consigliere può parlare due volte: la prima per non più di quindici minuti, la seconda per non più di cinque. E' data

facoltà ai consiglieri di richiedere un ulteriore intervento conclusivo della durata non superiore a cinque minuti.

3. Nelle sedute aventi ad oggetto udienze conoscitive il Presidente organizza le modalità della discussione e, qualora lo ritenga necessario, predetermina i tempi e le modalità degli interventi.

4. In caso di dissenso sulle modalità e sui tempi di intervento di cui al comma precedente, la proposta del Presidente viene posta in votazione e si ritiene approvata se ottiene la maggioranza dei voti dei commissari presenti.

**Art. 92**

**(Verbalizzazione delle sedute)**

1. Un funzionario all'uopo individuato funge da segretario della commissione e redige, in forma di resoconto sommario, i verbali della seduta.

2. I componenti la Commissione hanno facoltà di fare verbalizzare integralmente loro eventuali dichiarazioni.

3. Il verbale approvato è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione ed è raccolto in apposito registro.

4. I Commissari possono procedere, presso la Segreteria della Commissione, al riscontro ed eventualmente alla correzione delle sintesi dei loro interventi, prima della formale approvazione dei verbali.

**Art. 93**

**(Pubblicità)**

1. Le sedute delle Commissioni, di norma non sono aperte al pubblico.

2. Le sedute vengono aperte al pubblico su decisione della maggioranza della Commissione.

**Capo V**

**(Gruppi Consiliari)**

**Art. 94**

**(Capi-Gruppo consiliari)**

1. Ciascun gruppo procede alla designazione del proprio Capo-gruppo e ne dà comunicazione scritta entro dieci giorni al Presidente del Consiglio comunale.

2. In difetto della comunicazione di cui al comma 1 è considerato Capo-Gruppo il consigliere più anziano del gruppo stesso.

**Art. 95**

**(Costituzione e composizione dei Gruppi consiliari)**

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo consiliare.

2. Il consigliere che intenda appartenere ad un Gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve, entro dieci giorni dalla prima seduta dopo le elezioni del Consiglio, darne comunicazione in

forma scritta al Segretario Comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo Gruppo.

3. In mancanza della esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume l'appartenenza del consigliere al Gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.

4. Ogni consigliere può recedere dal Gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro Gruppi esistenti se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il consigliere recedente dovrà darne comunicazione scritta al Segretario Comunale allegando la dichiarazione di accettazione del Gruppo al quale aderisce.

5. Un nuovo gruppo consiliare può essere costituito da un numero non inferiore a tre consiglieri.

6. I Consiglieri che recedono dal proprio gruppo e non aderiscono ad altri gruppi costituiti vengono iscritti al gruppo misto.

#### Art. 96

##### (Consulta dei capi-gruppo)

1. La consulta dei capi gruppo è formata da tutti i capi gruppo consiliari ed è chiamata a stabilire quanto risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio e per dirimere le questioni che il Presidente del Consiglio o il Consiglio le propongano.

2. La consulta dei capi gruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. Alla riunione partecipa il Segretario Comunale.

3. Delle riunioni della consulta dei capi gruppo viene dato sommario resoconto verbale a cura del presidente. Su richiesta di un solo capo gruppo può essere redatto verbale scritto.

#### Art. 97

##### (Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore conseguita l'esecutività della relativa deliberazione ai sensi di legge.